

Circ. n. 47/Fi/20 2851/Sn AI/lp

Milano, 10 aprile 2020

A tutti i Sindacati  
PROVINCIALI - CIRCONDARIALI - COMUNALI  
Loro indirizzi

Ai Componenti del CONSIGLIO NAZIONALE  
Loro indirizzi

e p.c. agli Associati SNAG - indirizzi e-mail

Oggetto: **Decreto Liquidità - sospensioni dei versamenti fiscali**

Il Decreto Legge 8 aprile 2020, n. 23 “Decreto liquidità”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale ed in vigore dal 9 aprile, ha sospese e prorogato la scadenza di imposte e contributi.

#### **Tributi sospesi**

In presenza delle condizioni indicate sotto, per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro, sono sospesi - **per i mesi di aprile e maggio 2020** - i termini dei versamenti in autoliquidazione relativi:

- alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilato (di cui agli artt. 23, 24 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600), e alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i medesimi soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta;
- all'IVA;
- ai contributi previdenziali e assistenziali;
- ai premi INAIL per l'assicurazione obbligatoria.

Resta invece l'obbligo di versare le **altre ritenute alla fonte**, in particolare quelle operate sui redditi di lavoro autonomo di cui all'art. 25 del D.P.R. 600/73.

#### **Condizioni**

La norma si applica agli esercenti attività d'impresa, arte o professione con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in Italia:

- il limite di ricavi o compensi (50 milioni) si riferisce al periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del Decreto Legge in esame;
- la sospensione dei termini è limitata ai soggetti che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del 2019 e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del 2019.

#### **Ripresa della riscossione**

I versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

**Per ulteriori informazioni e chiarimenti vi consigliamo, pertanto, di consegnare o far visionare copia della presente comunicazione al vostro Commercialista e, a chi usufruisce dei servizi di contabilità della Confcommercio locale, di rivolgersi a quest'ultima.**

Con i migliori saluti.

Il Presidente  
(Innocenti Andrea)  
